



**Prato**

**La Procura solleva dubbi d'incostituzionalità sull'articolo 186/7° del codice: rifiutarsi di soffiare nell'etilometro è sempre reato?**



(ASAPS) PRATO - Un cittadino cinese, fermato a Prato dai Carabinieri e, secondo la loro valutazione, in stato di ebbrezza, rifiutò di soffiare nell'etilometro e così i militari lo denunciarono ai sensi dell'articolo 186 comma 7° del codice della

strada, ritirandogli la patente e unendo, alla contestazione della guida sotto l'effetto di alcolici, quella di non volersi sottoporre al test etilometrico. Ora il Pubblico Ministero Antonio Sangermano solleva un dubbio in relazione all'articolo 27 della Costituzione, che può essere riassunto in questi termini: è possibile che una persona in stato di ebbrezza sia in grado di comprendere – proprio in relazione alla sua alterazione psicofisica – che rifiutarsi di soffiare integri una sua condotta illecita?

Se il cittadino cinese non avesse compreso di aver pronunciato un "no consapevole" ai Carabinieri, in relazione alla lingua e alla sua ebbrezza, si può essere certi che la richiesta della polizia giudiziaria sia stata compresa appieno?

La questione non è di poco conto e ora, a decidere se il dubbio sia meritorio di una valutazione della Corte Costituzionale, toccherà al giudice del Tribunale Jacqueline Monica Magi, che dovrà pronunciarsi sulla fondatezza della questione e, se il dubbio del pubblico ministero dovesse trovare in lei conferma, congelare il processo fino al pronunciamento della Consulta.

Solo pochi mesi fa la Consulta aveva respinto un altro ricorso partito da Prato sempre in materia di ebbrezza, che chiedeva la possibilità di sostituire la pena con lavori socialmente utili, attualmente preclusa se la guida sotto l'effetto di sostanze psicoattive sia correlata a un incidente stradale. Un giudice interruppe infatti il dibattimento di un processo per un incidente stradale, ma la Consulta rigettò l'istanza per manifesta infondatezza.

Staremo a vedere. (ASAPS)

**Stop alla multa autovelox o telelaser: per smentire i vigili non serve la querela di falso**

**Non fa piena prova la dichiarazione della polizia contenuta solo nelle note difensive di causa secondo cui l'apparecchio era segnalato correttamente**

Che le postazioni della polizia, dotate di strumenti di controllo elettronico della velocità (come autovelox e telelaser), debbano essere preventivamente segnalate con la dovuta cartellonistica è un aspetto dell'attuale codice della



strada sul quale ci siamo soffermati diverse volte su queste pagine (uno su tutti, leggi l'articolo "Multe per autovelox o telelaser: obbligatorio non solo l'avviso con la segnaletica, ma anche l'indicazione sul verbale"). Il mancato

ottemperamento a tale obbligo rende il verbale nullo.

Di recente, però, il tribunale di Torino ha chiarito un importante aspetto<sup>[1]</sup> che agevola, non di poco, la possibilità di proporre ricorso giudiziario.

Per comprendere la sentenza, dobbiamo partire da una precisazione: in genere, le attestazioni fatte dai pubblici ufficiali sono dotate di una maggiore forza rispetto a quelle del cittadino, perché – si suol dire – sono assistite da "pubblica fede" di quanto ivi dichiarato e fanno piena prova. Esse pertanto, non possono essere contestate, se non con un particolare e aggravato procedimento detto "querela di falso".

Si comprende bene che, se l'automobilista vuol contestare gli accertamenti effettuati dal vigile, spesso si trova a dover affrontare due processi in uno: quello di impugnazione della multa e quello per querela di falso contro le attestazioni del pubblico ufficiale contenute nel verbale medesimo. Cosa che, a conti fatti, potrebbe risultare tutt'altro che vantaggiosa.

Secondo, però, i giudici piemontesi, ciò non succede in caso di multe con il telelaser o autovelox qualora la volante abbia dimenticato di indicare, nel verbale, il rispetto delle norme in tema di posizionamento dello strumento e sulle ragioni della mancata contestazione immediata.

Se la legittimità della postazione è confermata solo successivamente dai vigili urbani, nel corso cioè del procedimento davanti al Prefetto (o, peggio, nel processo davanti al giudice di pace), con le note difensive, tali dichiarazioni non fanno piena prova. Con la conseguenza che le affermazioni dell'avvenuta osservanza delle regole di rilevamento elettronico della velocità, contenute nelle controdeduzioni difensive inviate dalla polizia municipale, non possono essere accolte per difetto di prova.

Il giudice, del resto, è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

[1] Trib. Torino, sent. n. 3191/14 del 2.05.2014.

**da laleggepertutti.it**

**Incidente per perdita di coscienza alla guida: per la Cassazione non sempre è un caso fortuito**

Il fattore umano è la causa scatenante di circa il 90% degli incidenti. Ma il fattore umano può assumere forme completamente diverse, andando dalla leggera distrazione fino all'annullamento del livello di coscienza di chi è alla guida. Ma fino a che punto questo annullamento può essere considerato un caso fortuito (e quindi giustificabile)

e quando invece viene condizionato dalla volontà della persona (e quindi colpevole)?

Facciamo un esempio concreto, traendolo da quello preso in considerazione dalla Cassazione lo scorso 26 febbraio (sentenza n. 9172). Il caso era quello di un muratore, stanco per un lungo turno di lavoro, che in una calda giornata di agosto si metteva alla guida ma subito dopo perdeva coscienza e provocava un grave incidente.

Il giudice di pace in prima istanza liquidava la cosa in maniera forse un po' troppo superficiale, nel senso che considerava il caldo e la stanchezza due fattori sufficienti a rendere imprevedibile la perdita di coscienza del guidatore. Ma per la Cassazione questo ragionamento non regge. Se fa molto caldo e si è dormito poco si ha comunque la consapevolezza che, mettendosi alla guida, si affrontano dei rischi, per esempio quello di esporsi a un colpo di sonno e quindi di provocare incidenti. Se si accetta questo rischio si finisce per diventare responsabili dell'accaduto.

Tutto ciò ovviamente in astratto. Nel senso che il ragionamento della Suprema Corte porta a comprendere quale dovrebbe essere l'impianto probatorio di chi sostiene che, dietro al malore, ci sia un caso fortuito. Detto altrimenti, si può anche dire che caldo e stanchezza abbiano provocato un malore imprevedibile, ma bisogna pure prospettare precisi elementi di prova che l'organo giudicante in sede istruttoria andrà a valutare.

Ecco perché la sentenza della Cassazione in definitiva boccia la sentenza del giudice di pace e rimette il tutto a un altro processo in cui i giudici andranno appunto a valutare, tramite le prove fornite dalle parti, se caldo e stanchezza abbiano provocato un fortuito e imprevedibile malore o piuttosto un prevedibilissimo colpo di sonno. Va da sé che il guidatore stanco e accaldato avrà conseguenze penali diverse, in quanto saranno escluse nel primo caso, ma non nel secondo.

da [uominietrasporti.it](http://uominietrasporti.it)

## Massimario di Legittimità e di Merito

**Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcoltest - Rifiuto del conducente di sottoporsi al test - Ipotesi di reato - Sussistenza - Consenso tardivo e accettazione del test - Ipotesi di ravvedimento operoso - Esclusione.**

Integra il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, la condotta del conducente che esprime dichiaratamente la sua indisponibilità all'accertamento disposto dagli agenti, a seguito di sinistro, a nulla rilevando che lo stesso manifesti il proprio consenso ad effettuarlo in un momento successivo, poiché non esiste ravvedimento operoso da parte di chi abbia già, col proprio rifiuto, consumato il reato. (Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 5909) - [RIV-1303P235] Art. 186 cs

**Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcoltest - Rifiuto del conducente di sottoporsi all'alcoltest - Confisca di autoveicolo in leasing - Legittimità - Esclusione.**

Anche in caso di rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi al c.d. "alcoltest", la confisca del veicolo, prevista come obbligatoria dall'art. 186, comma 7, del C.d.S., non può trovare applicazione quando, trattandosi di veicolo concesso in "leasing", il concedente sia estraneo al reato. (Cass. Pen., Sez. IV, 2 gennaio 2013, n. 31) - [RIV-1303P240] Art. 186 cs.

**Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato - Risarcimento del danno senza previo accertamento della responsabilità dell'assicurato - Diritto di rivalsa - Sussistenza - Eccezioni dell'assicurato in ordine alla responsabilità ed all'entità del risarcimento - Ammissibilità.**

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la disposizione dell'art. 18, secondo comma, della

legge n. 990 del 1969 – in base alla quale l'assicuratore, quando non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione - trova applicazione anche quando l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed all'entità del risarcimento. (Cass. Civ., Sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22616) - [RIV-1303P241] Art. 193 cs.

**Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente - Danno da responsabilità civile ex art. 2043 c.c. e danno da infortunio sul lavoro - Differenti criteri di accertamento e valutazione - Conseguenze.**

Il grado percentuale di invalidità permanente in base al quale liquidare il danno biologico causato da un fatto illecito, e il grado percentuale di invalidità in base al quale gli assicuratori sociali o gli enti previdenziali erogano gli indennizzi previsti dalla legge vanno determinati in base a criteri diversi e non omogenei. Ne consegue che il grado di invalidità permanente accertato dal giudice nel giudizio di accertamento della responsabilità civile non può ritenersi erroneo per il solo fatto che non coincida con quello accertato dagli appositi organi degli enti previdenziali o dell'assicuratore sociale. (c.c., art. 2059; d.l.vo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 138; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139). (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 7 dicembre 2012, n. 22280) - [RIV-1303P243] Art. 193 cs.

**Assicurazione obbligatoria - Mancato pagamento del premio alla scadenza - Messa in circolazione di veicolo coperto da polizza di cui sia scaduta la prima rata di premio - Sussistenza della violazione - Accettazione del pagamento tardivo da parte dell'assicuratore - Irrilevanza.**

Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.. Ne consegue che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione, e chi l'ha messo in circolazione incorrerà nella relativa sanzione amministrativa, a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato un pagamento tardivo e rinunciato ad avvalersi della sospensione della garanzia. **(Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 30 novembre 2012, n. 21571) - [RIV-1303P244] Art. 193 cs.**

**Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Principio di specialità – Operatività – Presupposti – Rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all'articolo 23 del codice della strada e quella degli articoli 15, 18 e 31 del regolamento di affissioni e pubblicità del comune di Roma – Configurabilità – Esclusione.**

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – laddove statuisce che, quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale – opera se le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, da escludersi quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti da ciascuna di esse. Non sussiste, pertanto, un siffatto rapporto tra la previsione di cui all'art. 23 del codice della strada, che punisce l'installazione di impianti pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, e le corrispondenti norme contenute nel Regolamento di Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma (artt. 15, 18 e 31), da un lato perché trattasi di condotte diverse, atteso che le autorizzazioni, la cui mancanza rende punibili i fatti da esse rispettivamente descritti, prescritte dalle due disposizioni non sono sovrapponibili, tutelando la prima quello pubblici della sicurezza della circolazione stradale, e le seconde la disciplina delle affissioni pubblicitarie all'interno del territorio comunale e l'incasso dei relativi diritti; dall'altro, in quanto l'art. 31 del menzionato Regolamento, concernente l'installazione di mezzi di pubblicità non autorizzati, fa espressamente salva, al secondo comma, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 del codice della strada, escludendo, quindi, una tale riserva qualsiasi rapporto di specialità tra le due indicate fattispecie. **(Cass. Civ., Sez. II, 30 novembre 2012, n. 21502) - [RIV-1303P246] Art. 23 cs.**

**Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale – Danno biologico, morale ed esistenziale – Autonoma risarcibilità – Sussistenza.**

Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-

relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (in applicazione del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, in caso di danno da uccisione del prossimo congiunto, aveva liquidato ai congiunti due diversi danni, definiti l'uno morale e l'altro esistenziale) **(Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2012, n. 20292) - [RIV-1303P249] Art. 193 cs.**

**Incroci stradali - Obbligo di un conducente che impegni un crocevia - Prudenza rigorosa - Necessità.**

In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore “luce verde”, non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio, ed anche in virtù della necessità di prestare attenzione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o precedenza. **(Cass. Civ., Sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17895) - [RIV-1303P257] Art. 145 cs.**

**Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Applicabilità a fatto commesso sotto la previgente normativa - Condizioni.**

Ai fini dell'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - previsto dall'art. 186, comma nono bis, c.d.s., introdotto dall'art. 33 legge n. 120 del 2010 - ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore e concernenti guida in stato di ebbrezza, occorre considerare che, per il reato di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c), c.d.s., pur trattandosi di norma complessivamente più favorevole all'imputato, il favor è determinato dalla previsione della estinzione del reato nel caso di buon esito della misura sostitutiva, mentre nella nuova previsione la durata della sanzione principale è superiore a quella previgente (minimo edittale aumentato da tre a sei mesi di arresto). Né il giudice può combinare un frammento normativo della legge previgente e un frammento normativo di quella successiva secondo il criterio del favor rei, giacché in tal modo verrebbe ad applicarsi una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, in violazione del principio di legalità. Pertanto, qualora sia applicato il nuovo trattamento sanzionatorio, esso deve essere applicato nella sua integralità. **(Cass. Pen., Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36291) - [RIV-1303P280] Art. 186 cs.**